



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Prot. 22011 del 24/10/2013

**All'On. Sig. Ministro
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza
Sede**

OGGETTO: Proposta «Criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni e degli altri prodotti della ricerca» ai sensi art.3-ter, comma 2, l. 9 gennaio 2009, n.1 e successive modificazioni

Adunanza del 22/10/2013

Il Consiglio Universitario Nazionale

VISTO l'art.3-bis del decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito con modificazioni nella legge 9 gennaio 2009 n. 1, con il quale si dispone la costituzione, presso il Ministero, di una «Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori», contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte (ANPREPS);

VISTO l'art. 3-ter, «Valutazione dell'attività di ricerca», del medesimo decreto – legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito con modificazioni nella legge 9 gennaio 2009 n.1, come modificato dall'art.8, comma 2, della l. 30 dicembre 2010, n. 240;

e, in particolare, il comma 2, ove si dispone che: «I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca»;

VISTI il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'Adunanza del 19 novembre 2009 e la proposta formulata dal CUN nell'Adunanza del 24 febbraio 2010 in merito ai possibili contenuti e criteri per l'ANPREPS;

VISTI gli schemi di Decreto Ministeriale, relativi all'istituzione dell'ANPREPS, pervenuti al CUN il 22 febbraio, 24 giugno, 11 luglio e 21 ottobre 2010;

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in cui si operano ripetuti riferimenti alla nozione di «pubblicazioni scientifiche»: in particolare all'art. 16, comma 3, lett. a), in relazione alle procedure per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN), all'art. 18, comma 1, lett. d) in relazione alla chiamata dei professori su posti di ruolo; agli

artt. 22 e 24 in relazione all'attribuzione di assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato;

VISTI l'articolato e gli Allegati del Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76, volto a disciplinare le procedure per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale, in cui è presente un analogo riferimento alla nozione di «pubblicazioni scientifiche», corredato da talune precisazioni che vorrebbero possedere capacità identificativa delle stesse (presenza di ISBN o di ISSN, presenza in banche dati internazionali);

VISTI il Decreto Ministeriale 15 luglio 2011 e il Bando 7 novembre 2011 dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) con i quali è stato avviato il processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2004-2010), ove centrale è la nozione di «pubblicazione scientifica» (e più in generale di «prodotto della ricerca»);

VISTO il documento «La classificazione delle riviste nell'ambito dell'abilitazione nazionale» del 5 ottobre 2012 prodotto dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR, nell'urgenza di dar corso alle procedure relative all'ASN, senza possibilità di osservare la lettera delle disposizioni sopra richiamate che attribuiscono al CUN il compito e la responsabilità di formulare la relativa proposta;

CONSIDERATA l'esigenza di identificare adeguatamente i criteri di scientificità delle pubblicazioni, anche tramite la definizione della procedura per l'attribuzione della qualifica di «pubblicazione scientifica» ai prodotti della ricerca presentati per le diverse istanze di valutazione (Nuclei di Valutazione, VQR, ASN, progetti nazionali ed europei);

ESAMINATI E VALUTATI gli esiti della Consultazione Pubblica telematica per l'istituzione dell'ANPrePS promossa dal CUN e svoltasi dal 23 aprile 2013 al 23 luglio 2013;

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE

(1) Un punto di partenza per stabilire criteri internazionalmente condivisi è costituito dal «Manuale di Frascati» (*Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development*), redatto per conto dell' OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), più volte rivisto sino alla sesta e ultima edizione del 2002, nella quale si definisce la ricerca come «lavoro creativo svolto su base sistematica al fine di accrescere la conoscenza, inclusa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società», si precisano, fra l'altro, le nozioni di ricerca di base e applicata (punto 64), si elencano le attività che devono essere escluse dalle nozioni di ricerca e sviluppo (punto 66) e rese oggetto di una dettagliata analisi (punti 68-84) al fine precipuo di permetterne la separazione dall'attività scientifica vera e propria.

(2) In sostanziale coerenza con i presupposti enunciati nel *Frascati Manual 2002*, l'Accademia Norvegese di Scienze e Lettere (*Norske Videnskaps-Academy*) ha individuato quattro criteri che devono essere simultaneamente soddisfatti affinché una pubblicazione possa definirsi «accademica»:

- i) i risultati presentati hanno caratteri di originalità;
- ii) i risultati sono presentati in una forma atta alla verifica e/o al riutilizzo in attività di ricerca;

iii) la lingua utilizzata e la distribuzione sono tali da rendere la pubblicazione accessibile alla maggior parte dei ricercatori potenzialmente interessati;

iv) la sede editoriale (rivista, collana, monografia, sito web) assicura sistematicamente l'esistenza di una *peer review* esterna.

(3) I criteri così identificati possono essere applicati indifferentemente a ogni genere di pubblicazione ed essere estesi senza difficoltà anche ad altri prodotti della ricerca. Il riferimento alla nozione di «pubblicazione scientifica» potrebbe, d'altro canto, apparire riduttivo, se non fuorviante, in determinati contesti valutativi ove non si accogliesse il termine «pubblicazione» nella sua accezione più lata, atta a comprendere una vasta gamma di prodotti documentabili (quali brevetti, composizioni, disegni, *design*, *performance*, mostre, esposizioni, manufatti, prototipi, opere d'arte e loro progetti, cartografia, banche dati, *software*, e quant'altro) che siano espressioni di attività di ricerca.

(4) Le possibili definizioni di «scientificità» devono comunque fare riferimento, innanzi tutto, alle forme più tipiche della comunicazione scientifica, quali gli articoli su rivista e le monografie.

(5) L'obiettivo di tali definizioni non è e non può essere la formulazione di giudizi di qualità scientifica, né assoluti né comparativi, ma solo l'individuazione di «requisiti minimi» di facile applicazione e verifica, che permettano di analizzare i prodotti con una logica binaria (accettazione/rigetto); a tal fine risulta inevitabile prestare attenzione non soltanto al singolo documento ma anche al contesto e alle modalità di pubblicazione, non potendosi prevedere, anche per ragioni organizzative, un processo che comporti la valutazione individuale di «scientificità» dell'intera produzione nazionale.

(6) L'appartenenza di un filone di studi e di ricerche a una data disciplina, e quindi la legittimità dei relativi protocolli d'indagine e di esposizione dei risultati, è determinata esclusivamente dal consenso della comunità di coloro che praticano la disciplina stessa, consenso che può evolvere in misura anche molto significativa con il passare del tempo. Di conseguenza, l'individuazione dei «criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni» è processo che non può prescindere da un'accurata verifica delle opinioni espresse in materia da ciascuna comunità di studiosi. Tali criteri devono dunque essere sottoposti periodicamente a una verifica di coerenza con l'evoluzione dei paradigmi e delle modalità di comunicazione delle differenti discipline. La definizione di «comunità di studiosi» deve necessariamente avere un orizzonte geografico ampio (possibilmente internazionale) e una dimensione quantitativa tale da allontanare ogni sospetto di auto-legittimazione da parte di piccoli gruppi autoreferenziali.

(7) I criteri di scientificità tuttavia non sono né possono diventare settoriali: se un prodotto si qualifica come scientifico, tale qualificazione deve valere in tutti i contesti ai quali il prodotto stesso risulti pertinente, e tale principio si estende naturalmente alla relativa sede editoriale.

(8) Per alcune discipline esistono ormai consolidati repertori internazionali di riviste riconosciute come scientifiche, ma in altre aree e settori ci sono numerose riviste, certamente importanti e autorevoli, che, per differente tradizione culturale o specificità territoriale (spesso legata anche alla lingua in cui sono redatti i testi), non sono comprese in repertori di tal genere; inoltre in tali settori la forma più tipica e significativa della comunicazione scientifica consiste spesso nella produzione di monografie, che non possono figurare in repertori del tipo sopra indicato.

(9) Si tratta perciò di individuare modalità di formazione e verifica del consenso sulla scientificità dei prodotti della ricerca tali da permettere a tutte le comunità scientifiche, anche laddove non esistano ancora pratiche consolidate e condivise, la creazione di un repertorio di «prodotti scientifici» la cui definizione non si basi sul giudizio di gruppi ristretti, per quanto autorevoli, né si fondi sulle indicazioni fornite da soggetti e istituzioni di cui non è facile verificare l'effettiva rappresentatività. È a tale fine che il CUN ha ritenuto opportuno rendere partecipato e trasparente il percorso decisionale di propria competenza, avviando una Consultazione Pubblica telematica che ha visto un'ampia e significativa partecipazione di tutti i settori del mondo scientifico o comunque interessati al processo di produzione della comunicazione scientifica.

(10) La validazione della scientificità non potrà in ogni caso prescindere dal possesso dei criteri elencati al precedente punto (2), su cui esiste un consenso internazionale, pur dovendosi prevedere una fase di transizione, nella quale si dia la possibilità a tutte le comunità scientifiche di uniformarsi all'introduzione di elementi che regolino e in qualche misura certifichino la validazione *ex ante* della scientificità delle pubblicazioni, e un tempo sufficiente per l'adeguamento dell'attuale organizzazione editoriale. Al contempo, si dovrà garantire il riconoscimento della validità della produzione scientifica pregressa, per la quale il rispetto di taluni criteri, come quello della *peer review*, non sempre può essere accertato oggettivamente e pertanto non può essere retroattivamente assunto come elemento discriminante per la validazione della scientificità di un prodotto.

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA

Elementi caratterizzanti la scientificità di una pubblicazione

Una pubblicazione è scientifica se soddisfa tutti i seguenti requisiti:

- a) Essere un'esposizione argomentata e sistematica dei risultati originali o delle rielaborazioni originali di un lavoro di ricerca;
- b) Essere dotata di riferimenti a fonti bibliografiche e/o documentali;
- c) Riportare i risultati in una forma atta alla verifica e/o al riutilizzo in altre attività di ricerca;
- d) Essere stata sottoposta a una procedura formalizzata *ex ante* e resa pubblica di revisione.

Una pubblicazione scientifica deve avere anche una congrua diffusione che la renda idonea a essere sottoposta al vaglio della comunità scientifica. A tal fine deve inoltre:

- e) Essere presente nelle biblioteche universitarie italiane e/o nelle principali biblioteche universitarie internazionali, oppure essere pubblicamente accessibile per mezzo di infrastrutture elettroniche digitali;
- f) Essere scritta in una lingua veicolare per la comunità scientifica di riferimento che la renda fruibile per la maggior parte dei ricercatori potenzialmente interessati.

Riviste Scientifiche

Affinché una rivista possa essere considerata scientifica:

- a) Deve aderire ai criteri generali di cui ai punti (1) e (2) delle Considerazioni di premessa;
- b) Deve prevedere, per l'accettazione dei contributi, una procedura di revisione formalizzata, resa pubblica *ex ante* e garantita da un Comitato Scientifico i cui membri appartengano in prevalenza al mondo della ricerca;

- c) la procedura per l'accettazione dei contributi deve prevedere l'anonimato dei revisori;
- d) In alternativa può adottare una procedura di revisione/ accettazione che preveda la pre-pubblicazione e la successiva raccolta di pareri pubblici, volontari e/o sollecitati;
- e) Deve garantire una periodicità regolare delle uscite;
- f) Deve imporre il rispetto degli standard richiesti internazionalmente per la sua indicizzazione (titolo, *abstract* e parole chiave in inglese).

Ai soli fini dell'inserimento nell'ANPrePS, per garantire l'operatività dell'Anagrafe, tenendo conto di quanto precisato al punto (5) delle Considerazioni di premessa, e senza che ciò implichi in alcun modo una valutazione di «qualità» in merito al suo contenuto scientifico, una pubblicazione può essere definita scientifica per il solo fatto di apparire in una rivista considerata scientifica, alla stregua dei criteri sopra indicati.

Il soddisfacimento dei criteri di scientificità di una rivista deve essere periodicamente controllato.

Alle riviste che sono considerate scientifiche dalle comunità di riferimento, ma che attualmente non dovessero formalmente soddisfare tutti i criteri stabiliti per l'attribuzione dello *status* di riviste scientifiche, deve essere concessa una moratoria per permettere loro di adeguarsi a tali criteri.

Tipologie di pubblicazioni diverse dagli articoli su riviste scientifiche

Per essere considerate scientifiche le pubblicazioni diverse dagli articoli su rivista devono comunque rispettare i criteri generali di cui ai punti (1) e (2) delle Considerazioni di premessa.

Ogni pubblicazione scientifica deve pertanto:

- a) Consistere in un'esposizione argomentata di risultati aventi carattere di originalità, riportati in una forma atta alla verifica e/o al riutilizzo;
- b) Essere supportata da riferimenti che ne segnalino i fondamenti documentali, bibliografici e metodologici;
- c) Essere pubblicata in una sede che ne assicuri una congrua diffusione e che sia dotata di un comitato scientifico/editoriale i cui membri appartengano in prevalenza al mondo della ricerca e garantiscano l'esistenza di una procedura formalizzata *ex ante* e resa pubblica di revisione.
 - A questo proposito la modalità di accettazione fondata sulla revisione effettuata da revisori anonimi è da considerarsi adeguata per tutte le tipologie di pubblicazione. La modalità di accettazione fondata sul giudizio di un comitato scientifico/editoriale, senza il ricorso a revisori esterni, è da considerarsi adeguata, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni ricordate ai punti a), b), c), in particolare nei casi in cui sia riconoscibile la responsabilità di un committente scientifico terzo rispetto all'Autore.

I soggetti preposti all'accettazione dei contributi per la pubblicazione in sedi editoriali che intendano farsi garanti della scientificità devono tendere ad assicurare la coerenza con i principi generali sopra enunciati, oltre che con i criteri specifici per le varie tipologie, di seguito indicati:

Monografia: è una pubblicazione scientifica se è un'opera di consistente estensione, da imputare per intero alla responsabilità scientifica di uno o più autori, e se si propone quale studio approfondito e caratterizzato da un approccio critico.

Contributo a un volume o capitolo di libro (nel caso di opere collettive): è una pubblicazione scientifica se è provvisto di autonomia concettuale e potenzialmente anche editoriale ed è imputato a uno o più autori chiaramente identificabili.

Edizione critica: è una pubblicazione scientifica se si propone quale opera in cui la *constitutio textus* è accompagnata dalla presenza di un apparato critico in cui si riportano le fonti documentali e bibliografiche utilizzate per la ricostruzione del testo.

Traduzione di testi: è una pubblicazione scientifica se si connota come opera ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da parte del traduttore.

Relazione a un convegno/simposio/congresso: è una pubblicazione scientifica se pubblicata in forma estesa, nonché previa revisione e accettazione da parte del comitato scientifico del convegno.

Contributo a opere di carattere lessicografico o enciclopedico: è una pubblicazione scientifica se si propone come esposizione sistematica e critica delle conoscenze specialistiche sviluppate in merito al soggetto identificato dal lemma o dalla voce, è parte di un'opera che esprima un progetto di sistemazione delle conoscenze riferite ad ambiti dotati di interesse scientifico ed è imputata a uno o più autori chiaramente identificabili.

Prefazione, introduzione, postfazione o excursus: è una pubblicazione scientifica se offre un'analisi originale di temi, substrati e linguaggi del testo e offre una linea interpretativa del medesimo.

Curatela: è una pubblicazione scientifica se è connotata da un impegno di ideazione e coordinamento che si manifesta in un'introduzione almeno di carattere metodologico.

Nota a sentenza: è una pubblicazione scientifica se propone un'ampia e approfondita analisi critica del tema oggetto della sentenza commentata.

Commento a norme: è una pubblicazione scientifica se si propone come studio esegetico di un testo normativo, dotato di sufficiente estensione e supportato dalla presenza di un apparato critico che documenti le fonti giurisprudenziali e dottrinali dell'analisi.

Recensione: è una pubblicazione scientifica se si propone come saggio critico, caratterizzato da un'analisi sistematica, e culturalmente contestualizzata, dei temi oggetto del lavoro recensito e da un'adeguata consistenza espositiva.

Pubblicazione di fonti inedite: è una pubblicazione scientifica se è caratterizzata da approccio critico ed è accompagnata da un'introduzione o da una nota archivistico/diplomatistica.

Edizione critica di scavo: è una pubblicazione scientifica se è la comunicazione dei risultati di una ricerca scientificamente condotta con metodi e finalità specificati e si presenta come un'analisi di apprezzabile estensione anche in termini di consistenza espositiva.

Nota illustrativa a una carta geologica o tematica: è una pubblicazione scientifica se si propone come opera caratterizzata da approccio critico e si presenta come un'analisi di apprezzabile estensione anche in termini di consistenza espositiva.

Repertorio bibliografico: è una pubblicazione scientifica se edito come opera autonoma e caratterizzata da un approccio critico e ragionato volto a rielaborare e ricostruire, anche tramite note esplicative, gli studi effettuati su uno specifico tema.

Concordanza: è una pubblicazione scientifica se si propone come esposizione sistematica e critica, nonché contestualizzata, dei significati concettuali da assegnare a voci ed espressioni di un testo, ed è caratterizzata da rigore metodologico nella presentazione dei risultati.

Manuale: è una pubblicazione scientifica se possiede i caratteri di un'opera monografica e rappresenta la sintesi dell'esperienza culturale dell'autore in un determinato ambito di ricerca.

Pubblicazione divulgativa o rivolta al mondo delle professioni non sottoposta a revisione: è una pubblicazione scientifica se rappresenta la sintesi dell'esperienza culturale dell'autore in un determinato ambito di ricerca e si propone come adattamento, critico e documentato, di temi scientifici.

Prodotti della ricerca diversi dalle pubblicazioni

È opportuno che prodotti della ricerca, diversi dalle pubblicazioni e che presentino caratteri di originalità, siano censiti in un'apposita sezione dell'ANPrePS. In tutti i casi il prodotto potrà essere censito solo se accompagnato da un'adeguata documentazione scritta.

A tal fine si propone il seguente elenco (non necessariamente esaustivo) di prodotti della ricerca:

- a) Brevetti
- b) Progettazione di sistemi software
- c) Progetti e ricerca progettuale nei settori dell'architettura, del design e dell'ingegneria
- d) Manufatti, prototipi e artefatti
- e) Performance, opere d'arte e loro progetti
- f) Disegni, rappresentazioni, prodotti cartografici
- g) Carte geologiche, geografiche e tematiche
- h) Analisi e ricognizioni territoriali
- i) Ricerche in ambito museale ed espositivo
- j) Documenti audiovisivi
- k) Raccolta critica di dati sperimentali
- l) Allestimenti di museografia antropologica

II CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

EVIDENZIA

che i criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni enunciati nella presente proposta sono coerenti con i criteri di scientificità esposti nel Manuale di Frascati, condivisi in ambito internazionale, sono in linea con i precedenti pronunciamenti del CUN in tema di scientificità e hanno ottenuto, in base agli esiti della Consultazione Pubblica, un amplissimo consenso da parte della Comunità Scientifica.

AUSPICA

che la proposta qui formulata, acquisito il parere dell'ANVUR, possa essere accolta dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'atto di adottare il relativo decreto e che questo permetta altresì di dar corso al più presto alla costituzione dell'ANPrePS.

IL PRESIDENTE